

Allegato "B"  
N. 26334 Rep.  
N. 13855 Racc.

## ARTICOLO 1

### DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una Società per Azioni denominata: "FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.P.A.".

## ARTICOLO 2

### SEDE

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Grosseto.

2.2 L'organo amministrativo è competente a decidere sulla istituzione o sulla soppressione di sedi secondarie, ovvero sul trasferimento della sede sociale nell'ambito territoriale del Comune di Grosseto o anche al di fuori di esso ma limitatamente al territorio nazionale.

2.3 Il trasferimento della sede sociale al di fuori del territorio nazionale è di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

## ARTICOLO 3

### DOMICILIO

3.1 Il domicilio dei soci al fine dello svolgimento dei rapporti con la società è quello che risulta dal libro dei soci.

## ARTICOLO 4

### DURATA

4.1 La durata della Società è stabilita dalla data di costituzione fino al 31 dicembre 2050.

4.2 Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

## ARTICOLO 5

### OGGETTO

5.1 La società ha per oggetto l'attività di esercizio delle farmacie comunali già gestite dalla "Azienda Farmaceutica Comunale di Grosseto", nonché il commercio al minuto ed all'ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, nonché di quelli previsti nella tabella merceologica per i titolari di farmacie, quali, ad esempio, i prodotti dietetici, gli articoli per l'igiene della persona, gli articoli di puericultura, gli articoli propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino, per la sicurezza e custodia dello stesso, bilance per neonati ed adulti, indumenti ed articoli di biancheria correttivi, curativi, protettivi o preventivi, massaggiatori ed articoli di massoterapia, prodotti per la cura del capello e tutti quei prodotti che possono essere venduti nelle farmacie.

5.2 In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni necessarie od utili e quindi potrà acquistare, vendere, permutare, ipotecare, prendere e concedere in locazione e sub-locazione terreni e fabbricati, fare qualsiasi operazione finanziaria e di credito, concedere ipoteche sui beni sociali, prendere iscrizioni ipotecarie e/o cancellarle sui beni di terzi, assumere obbligazioni per fidejussioni ed avalli, assumere e cedere partecipazioni in aziende similari che abbiano scopo analogo o affine, acquistare e/o sfruttare brevetti.

I prodotti della società potranno essere commerciati ovunque, sia in Italia che all'estero.

## ARTICOLO 6

## CAPITALE - AZIONI

6.1 Il capitale sociale è di euro unmilionetrecentoquarantaduemilasettecentonovantasei/00 (1.342.796,00) suddiviso in numero 2.600 (duemilaseicento) azioni del valore nominale di euro cinquecentosedici/46 (516,46) cadauna e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'assemblea dei soci. In caso di aumento di capitale, sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti salvo diverse disposizioni dell'assemblea. L'assemblea potrà deliberare altresì la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti di determinate attività sociali.

6.2 È ammesso il conferimento di beni in natura e crediti a condizione che le azioni corrispondenti siano interamente liberate al momento della sottoscrizione.

6.3 La società può costituire patrimoni destinati a specifici affari secondo le disposizioni degli art. 2447-bis e segg. c.c..

6.4 Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari in quanto ne è esclusa la emissione.

6.5 La società potrà inoltre emettere azioni senza diritto di voto, con voto limitato a determinati argomenti, con voto limitato al verificarsi di condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non potrà essere complessivamente superiore alla metà del capitale sociale.

6.7 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro dell'impese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di

costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

## ARTICOLO 7

### STRUMENTI FINANZIARI

7.1 L'assemblea straordinaria è competente a deliberare, con le maggioranze previste dalla legge, per le modifiche dell'atto costitutivo l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi escluso il voto in assemblea generale degli azionisti definendo le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione in osservanza dell'art. 2346 c.c. comma 6 e delle norme del Codice Civile in materia.

## ARTICOLO 8

### OBBLIGHI STATUTARI

8.1 Il possesso di una o più azioni costituisce per sé solo adesione allo Statuto, alle deliberazioni adottate dall'assemblea degli azionisti, o dal Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 9

### TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - DIRITTO DI PRELAZIONE

9.1 Il trasferimento delle azioni è subordinato alle limitazioni previste dal presente articolo.

9.2 L'assemblea straordinaria è competente a modificare o eliminare i suddetti limiti di circolazione.

9.3 Il socio che intende alienare a terzi non soci tutte le sue azioni o parte di esse, deve comunicare tale intendimento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento con le condizioni e le modalità di cessione, al Consiglio di Amministrazione, il quale deve a sua volta comunicarlo a tutti gli altri soci i quali hanno diritto di prelazione.

Tale diritto deve essere esercitato entro e non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione.

Decorso tale termine il Consiglio di Amministrazione procede all'assegnazione delle azioni messe in vendita, in base alle eventuali domande di acquisto pervenute da parte dei soci, dandone notizia al socio alienante.

In caso di più domande di acquisto l'assegnazione sarà fatta in favore dei soci richiedenti in proporzione alle azioni dagli stessi possedute.

Il Consiglio di Amministrazione comunicherà altresì al socio che intende alienare a terzi le sue azioni o parte di esse il mancato esercizio del diritto di prelazione e questi, a sua volta, notificherà al Consiglio di Amministrazione il nome dell'acquirente.

9.4 I trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle precedenti prescrizioni non hanno effetto per la Società.

## ARTICOLO 10

### OBBLIGAZIONI

10.1 La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore.

10.2 L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni mediante delibera da assumersi con le maggioranze per essa previste.

10.3 Per la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti nonché per la costituzione, la composizione ed i poteri dell'assemblea degli obbligazionisti trovano applicazione gli articoli 2415 e ss. c.c..

## ARTICOLO 11

### PATRIMONI DESTINATI

11.1 La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dal consiglio d'amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in osservanza di quanto previsto dagli artt. 2447-bis e ss. c.c. e secondo le modalità di pubblicità stabilite dalla legge.

## ARTICOLO 12

### FINANZIAMENTI

12.1 I soci potranno effettuare finanziamenti alla società con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio 3 marzo 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 marzo 1994 n. 58 e dalle altre norme vigenti in materia.

## ARTICOLO 13

### RECESSO

13.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede all'estero;
- d) la revocazione dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.

13.2 Hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

1. la proroga del termine;
2. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

13.3 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c. spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art.2497- quater c.c..

13.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con la indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

13.5 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del

socio.

13.6 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

13.7 Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.8 Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

13.9 La determinazione del valore delle azioni è effettuata dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato.

13.10 In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

## ARTICOLO 14

### ASSEMBLEA ORDINARIA – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

14.1 L'assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;



- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- g) qualsiasi altra materia riservata dalla legge all'assemblea ordinaria .

14.2 L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- a) le modificazioni dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di strumenti finanziari;
- d) l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;
- f) qualsiasi altra materia riservata dalla legge all'assemblea straordinaria.

## ARTICOLO 15

### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed oggetto della società.

15.3 L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale nonché per le altre deliberazioni riservate dalla legge alla sua competenza.

15.4 Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate normalmente nella sede della società, ma possono essere convocate in luogo diverso, anche fuori del territorio dello Stato purché in territorio comunitario.

15.5 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del

capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori non vi provvedono, oppure in loro vece i sindaci, il tribunale può ordinare con decreto la convocazione dell'assemblea.

15.6 L'assemblea può essere convocata con ogni mezzo che garantisce la prova del ricevimento da eseguirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

15.7 L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

15.8 In mancanza delle suddette formalità di convocazione le assemblee saranno validamente costituite qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi partecipino la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## ARTICOLO 16

### SECONDA CONVOCAZIONE E CONVOCAZIONI SUCCESSIVE

16.1 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 c.c. è ridotto di otto giorni.

16.2 In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

16.3 Possono essere previste ulteriori convocazioni assembleari rispetto alla seconda. In tal caso si applicano le disposizioni dei punti 17.3, 17.4 e 17.5 del presente statuto nonché il settimo comma dell'art. 2369 c.c..

## ARTICOLO 17

### QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

17.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

17.2 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale

17.3 In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

17.4 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea .

17.5 E' necessario, anche in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e

l'emissione di azioni privilegiate.

## ARTICOLO 18

### DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

18.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

18.2 L'organo amministrativo provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea.

18.3 È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio/videoconferenza, teleconferenza etc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

## ARTICOLO 19

### COMPUTO DELLE AZIONI

19.1 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Le medesime azioni e quelle per le quali non è stato esercitato il diritto di voto a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

19.2 Le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea pur

essendo sospeso il diritto di voto.

## ARTICOLO 20

### PRESIDENZA

20.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore

unico, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea.

20.2 Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio, scelto dal presidente medesimo; in tali ipotesi non è necessaria l'assistenza del segretario.

20.3 Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni nonché accertare i risultati di esse.

20.4 Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

## ARTICOLO 21

### DELEGA

21.1 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta da altra persona, anche non socio, con le modalità e limiti di cui all'art. 2372 c.c. Spetta al presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

21.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

21.3 Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

21.4 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

21.5 La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci

## ARTICOLO 22

### VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

22.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

22.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

22.3 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

22.4 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio.

22.5 Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

## ARTICOLO 23

### ASSEMBLEE SPECIALI

23.1 Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti dei possessori di categorie di azioni o strumenti finanziari con diritti amministrativi devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

23.2 Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni del presente statuto relative all'assemblea straordinaria.

## ARTICOLO 24

### ANNULLABILITA' E NULLITA' DELLE DELIBERAZIONI

24.1 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

24.2 L'impugnazione è proposta dai soci che possiedono tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale della società.

24.3 Ai fini del conteggio delle percentuali di cui al comma precedente rilevano solo le azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che si vuole impugnare.

24.4 La deliberazione non può essere annullata qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2377 c.c. comma IV.

24.5 Per l'impugnazione delle deliberazioni nulle si applica l'art. 2379 c.c. e le altre norme previste dalla legge.

## ARTICOLO 25

### ORGANO AMMINISTRATIVO

25.1 La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, anche non azionisti.

25.2 Il Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente il Consiglio è nominato dall'Assemblea, fatte salve le nomine riservate al socio Comune di Grosseto.

25.3 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea anche prima della scadenza del termine.

25.4 In caso di decadenza o vacanza di un posto di amministratore gli altri consiglieri provvedono a sostituirlo per cooptazione fino alla prossima Assemblea degli azionisti con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ovvero ad invitare il socio Comune di Grosseto alla nomina di sua competenza per il caso in cui il consigliere da sostituire sia stato nominato dal Comune di Grosseto in sua rappresentanza.

I consiglieri cooptati dal Consiglio e quelli cooptati su indicazione del socio Comune di Grosseto, restano in carica sino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Se però viene meno la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'Assemblea per la nuova nomina.

25.5 Al socio Comune di Grosseto è riservata la nomina del Presidente del



Consiglio di Amministrazione e di un consigliere se questo sia composto da tre membri, ovvero del Presidente e di due Consiglieri nel caso in cui il Consiglio sia composto da cinque membri, ovvero del Presidente e di tre Consiglieri per il caso in cui il Consiglio sia composto da sette membri.

Il socio Comune di Grosseto nominerà, con atto indirizzato al Consiglio di Amministrazione ed allo stesso pervenuto almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione dell'Assemblea, il Presidente ed i Consiglieri la cui indicazione è allo stesso riservata.

## ARTICOLO 26

### CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA E REQUISITI

#### PERSONALI

26.1 Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 2382 c.c..

## ARTICOLO 27

### REVOCA AMMINISTRATORI

27.1 Nell'eventualità che un amministratore sia revocato senza giusta causa, in nessun caso egli avrà diritto ad un indennizzo eccedente la metà del compenso annuale allo stesso spettante.

## ARTICOLO 28

### PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ORGANI

#### DELEGATI

28.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, se non ricorrono le condizioni per la sua nomina da parte del Comune di Grosseto ed in ogni caso un Vice Presidente che, nell'ipotesi di impedimento del Presidente, ne fa le veci.

28.2 La firma del vice presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

28.3 Il Presidente è rieleggibile.

28.4 Il Consiglio può eleggere pure un segretario anche all'infuori dei suoi membri.

28.5 Il presidente del consiglio di amministrazione, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

## ARTICOLO 29

### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

29.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, presso la sede sociale ovvero nel luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori del territorio nazionale purché in ambito comunitario.

29.2 La convocazione del consiglio viene fatta tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di un consigliere in carica o di un sindaco effettivo con la specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

29.3 La convocazione del consiglio di amministrazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, messaggio fax o posta elettronica, da spediti almeno otto giorni liberi prima della riunione, al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti posti all'ordine del giorno; nei casi di urgenza la convocazione del consiglio di amministrazione

potrà essere fatta a mezzo telegramma da spedirsi due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, indicante gli stessi elementi di cui sopra.

29.4 Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione le riunioni del consiglio saranno valide, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica.

29.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente o da altro consigliere designato dal consiglio.

29.6 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica .

29.7 La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

29.8 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

29.9 Per l'impugnazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si applicano gli artt. 2388 c.c. e 2391c.c. e le norme previste in materia.

## ARTICOLO 30

### DOCUMENTAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

30.1 Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere verbalizzate in apposito libro che sarà sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal Segretario.

Gli estratti delle deliberazioni sono certificati conformi dal Presidente e, se

nominato, dal segretario e fanno fede in giudizio o dovunque occorra produrli.

30.2 La certificazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente attesta la mancata nomina di un Segretario.

## ARTICOLO 31

### POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

31.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con ogni facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che per legge o per statuto sono espressamente riservati all'Assemblea dei soci.

31.2 Il Consiglio di Amministrazione avrà quindi tra le altre facoltà anche quelle di transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, di acquistare, vendere, permutare mobili ed immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, di assumere partecipazioni o interessenze, di consentire iscrizioni, cancellazioni, annotazioni tavolari ed ipotecarie, di rinunciare ad ipoteche ed esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da responsabilità, di compiere ed autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, della Banca d'Italia e presso ogni altro ufficio pubblico e privato, di incassare denaro da privati o da Enti Pubblici e rilasciare sugli incassi valida quietanza; compiere qualsiasi operazione con le Banche di Credito ordinario; con tutte le aziende di credito, con le Casse di Risparmio, con le Banche Popolari, con gli Istituti di Credito speciale e con la Cassa del Mezzogiorno, stipulando i contratti di sovvenzione, cessione di credito, anticipazioni, mutui che dovessero rendersi necessari, concedendo garanzie reali e personali, prelevare

da conti bancari allo scoperto, emettere, girare o far protestare cambiali, scontare cambiali o altri titoli di credito presso banche o enti comunque abilitati ad effettuare operazioni di sconto; assumere e licenziare impiegati e fissarne le mansioni e le remunerazioni.

31.3 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre promuovere azioni, istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti, potrà deliberare su compromessi o transazioni.

## ARTICOLO 32

### DELEGA DI ATTRIBUZIONI

32.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad uno o più amministratori delegati, può conferire mandati per determinati affari o categorie di affari con opportuni poteri in via collettiva o individuale ad uno o più direttori, procuratori od altri funzionari, determinandone le rispettive attribuzioni, facoltà ed emolumenti.

32.2 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2505-bis c.c..

## ARTICOLO 33

### RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

33.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

33.2 La firma e la rappresentanza della Società spetteranno altresì alle persone cui il Consiglio le abbia attribuite ai sensi del precedente articolo 31 e nei limiti delle attribuzioni conferite che dovranno comunque constare dal libro di cui all'articolo 30.

## ARTICOLO 34

### EMOLUMENTO DEGLI AMMINISTRATORI

34.1 Al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute dai singoli consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni, spetta un compenso che verrà stabilito dall'Assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale.

## ARTICOLO 35

### COLLEGIO SINDACALE

35.1 L'assemblea degli azionisti elegge un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti.

35.2 All'Assemblea compete anche la nomina del Presidente del Collegio, salvo quanto appresso disposto. Al socio Comune di Grosseto è riservata la nomina del Presidente del Collegio sindacale, di un membro effettivo e di uno supplente.

35.3 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

35.4 Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni indicate dall'art. 2399 c.c..

35.5 Decade dall'ufficio, inoltre, il sindaco che non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio.

35.6 I sindaci non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

35.7 La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

## ARTICOLO 36

### SOSTITUZIONE

36.1 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397 c.c. comma II. Al sindaco effettivo nominato dal Comune di Grosseto subentra il sindaco supplente nominato dal Comune di Grosseto. I nuovi sindaci rimangono in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, secondo l'art. 2397 c.c. comma II. Il sindaco supplente nominato dal Comune di Grosseto rimane in carica sino a che il Comune di Grosseto non abbia provveduto a sostituire il sindaco effettivo, la cui nomina è a lui riservata. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

36.2. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza spetta al sindaco effettivo, o in mancanza, supplente nominato dal Comune di Grosseto.

36.3 Se con i sindaci supplenti o con quelli nominati in sostituzione dal Comune di Grosseto non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

## ARTICOLO 37

### RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO

37.1 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi telematici e precisamente con le modalità indicate nell'art. 18.3 del presente statuto.

37.2 Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

37.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

## ARTICOLO 38

### CONTROLLO CONTABILE

38.1 Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

38.2 La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429 c.c.

38.3 Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori

documenti e notizie utili al controllo nonché procedere ad ispezioni,



documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società, secondo le disposizioni dell'art. 2421 c.c. terzo comma.

38.4 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

38.5 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

38.6 Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

38.7 Ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2409 bis del codice Civile l'assemblea può attribuire il controllo contabile al Collegio Sindacale; in tal caso lo stesso sarà composto integralmente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

## ARTICOLO 39

### CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

39.1 I sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. I comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se lo sono decadono dall'ufficio.

39.2 Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della

revisione.

## ARTICOLO 40

### BILANCIO

40.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'utile netto risultante dal bilancio approvato è così ripartito:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al raggiungimento dei limiti di legge;

- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea che approva il bilancio.

L'eventuale distribuzione di utili ai soci avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 2433 c.c..

## ARTICOLO 41

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

41.1 La società si scioglie qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 2484 c.c. e per tutte le altre cause previste dalla legge.

41.2 L'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

41.3. Si applicano per quanto non previsto le disposizioni degli artt. 2484 c.c. e seguenti.

## ARTICOLO 42

### CLAUSOLA ARBITRALE

42.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la società ed i soci, tra i soci stessi in relazione all'interpretazione del presente statuto e dell'atto costitutivo, per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, nonché delle deliberazioni sociali, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite ad

un collegio di 3 arbitri irrituali, nominati dal presidente pro – tempore del Collegio dei Ragionieri Commercialisti della Provincia di Grosseto, il quale nominerà anche il presidente del collegio Giudicante.

42.2 In mancanza di nomina da parte del soggetto designato la scelta sarà demandata al Presidente del Tribunale di Grosseto.

42.3 Il Collegio comporrà la controversia secondo diritto ed in via irrituale nel rispetto del contraddittorio. La sede dell'arbitrato sarà quella del presidente del Collegio giudicante.

42.4 Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17/01/2003 n° 5;

42.5 Qualora la procedura arbitrale non possa essere adottata la società si atterrà alle previsioni di legge in materia di conciliazione. In tal caso si farà riferimento alla camera conciliativa della Camera di Commercio di Grosseto, con osservanza del relativo regolamento.

## ART. 43

### DISPOSIZIONI FINALI

43.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge, e quindi le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia di società per azioni.

F.ti: GRAZIANO LAZZERINI

ANTONIO ABBATE